

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2023, n. 1306

Cont. n. 567/15/GA Dip. Omissis c/ Regione Puglia. Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro - R.G. n. 1056/2020. Autorizzazione al componimento bonario e approvazione atto di conciliazione.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa Contenzioso del Personale, Raffaele Berardi, e confermata dal Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, Pietro Lucca, dal Dirigente della Sezione Personale, Nicola Paladino, riferisce quanto segue:

- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
 - Vista la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 638 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Abrogazione degli allegati e loro integrale sostituzione.
- A. Con ricorso depositato in data 24.11.2014, dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro, il ricorrente Omissis esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia, inquadrato nella categoria C, in servizio presso l'Avvocatura Regionale sin dal 1981, e di essere incaricato delle mansioni relative alla categoria D dal 30.06.1998. Pertanto, con il predetto ricorso, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del trattamento economico corrispondente alla categoria D e chiedeva, pertanto, la condanna della Regione Puglia al pagamento del differenziale economico tra la categoria C1 e la categoria D1.
- B. La Sezione Personale con nota prot. AOO_106 n. 16380 del 08.09.2015 relazionava all'Avvocatura regionale sui motivi di ricorso, proponendo le argomentazioni di fatto e di diritto atte alla difesa dell'Ente regionale, onde consentire le valutazioni del legale officiato dalla Regione Puglia sull'opportunità di costituirsi in giudizio.
- C. In data 02.07.2020 veniva emessa dal Tribunale di Bari la sent. n. 1910/2020, con la quale, in accoglimento parziale del ricorso, veniva condannata la Regione Puglia al pagamento, in favore del dip. Omissis, delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, dovute per lo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria D del CCNL di riferimento da ottobre 2005 al soddisfo, nonché delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 12.862,14 (nello specifico € 8.815,00 per compensi, € 1.322,25 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, € 2.319,40 per Iva ed € 405,49 per Cpa).
- D. La suddetta sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 02.07.2020 veniva notificata con formula esecutiva all'Avvocatura Regionale in data 20.07.2020 e da quest'ultima trasmessa alla Scrivente con mail acquisita al n. prot. AOO_106/15825 del 24.09.2020.
- E. Al fine dell'esecuzione della predetta sentenza, con mail del 04.08.2020 la Sezione Personale richiedeva il conteggio delle differenze retributive de quibus al Servizio Trattamento Economico; quest'ultimo trasmetteva, con nota acquisita al n. prot. AOO_106/15285 del 15.09.2020, il prospetto delle differenze retributive dovute per l'ammontare complessivo di € 26.554,30, in favore del ricorrente, per il periodo da ottobre 2005 fino al 31.12.2019, data di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie. Successivamente, il Servizio Trattamento Economico produceva il conteggio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolati, dall'01.10.2005 al soddisfo, sulla predetta sorte capitale e pari ad € 1.630,51.
- F. Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la Sezione Personale trasmetteva, per gli adempimenti di competenza, al Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, lo Schema di Disegno di Legge per il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione dell'importo complessivo lordo di complessivi € 41.046,95.
- G. In data 21.10.2020 perveniva al Consiglio regionale il Disegno di Legge n. 117 del 15.10.2020.
- H. Successivamente, detto debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 1910 del 2020 del Tribunale di Bari veniva riconosciuto per decorrenza dei termini di cui all'art. 73, comma 4, dlgs. 118/2011.

- I. Di conseguenza, con Determinazione della Sezione Personale n. 1357/2020 si procedeva alla liquidazione in favore di Omissis delle somme riconosciute con sentenza n. 1910 del 2020, dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, e poste a carico della Regione puglia, per complessivi € 41.046,95, di cui € 26.554,30, a titolo differenze retributive, € 1.630,51 per interessi legali, per lo svolgimento di mansioni superiori inquadrabili nella categoria D del CCNL di riferimento, da ottobre 2005 al soddisfo, ed € 12.862,14 a titolo di spese di giudizio lorde (nello specifico € 8.815,00 per compensi, € 1.322,25 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, € 2.319,40 per Iva ed € 405,49 per Cpa); con riserva di ripetizione delle somme in oggetto, all'esito del giudizio d'appello.
- J. Medio Tempore, la Sezione Personale con nota prot. AOO_106 n. 13301 del 29.07.2020 relazionava all'Avvocatura regionale sull'eventuale proposizione di gravame avverso la pronuncia del Giudice di prime cure.
- K. La Regione Puglia, per il tramite dell'avv. Alberto Coccioli, officiato della difesa dell'ente, impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro.
- L. Con nota prot. AOO_024 n. 1303 del 13.02.2023, l'Avvocatura regionale inviava il verbale di udienza del 21.03.2023 nel quale il Collegio giudicante invitava le parti alla valutazione di una composizione bonaria della vicenda.
- M. La Sezione Personale, con propria nota prot. AOO_106 n. 2672 del 20.02.2023, evidenziava all'Avvocatura regionale che l'Amministrazione regionale aveva già provveduto all'esecuzione della sentenza n. 1910/2020 del Tribunale di Bari sez. Lavoro, sebbene con riserva di ripetizione delle somme in esito al giudizio d'appello.
- N. Con successiva nota del 03.05.2023, l'avv. Coccioli, difensore regionale rappresentava che il Collegio Giudicante all'udienza del 20.04.2023 aveva proposto un'ipotesi di conciliazione della controversia. Inoltre, l'avv. Coccioli evidenziava che "l'invito a conciliare la controversia lascia presagire che la Corte sia orientata alla conferma della sentenza di primo grado, sicché sarebbe a questo punto opportuno valutare l'abbandono del giudizio a spese compensate".
- O. Con successiva nota del 25.05.2023, il difensore regionale evidenziava che, a suo parere, "si ritiene conveniente e opportuna per l'Amministrazione l'adesione alla proposta conciliativa reiteratamente formulata dalla Corte d'Appello (con compensazione delle spese del grado di appello), stante comunque l'alea del giudizio rappresentata sia dalla opinabilità delle dichiarazioni testimoniali sia dalla giuridica inammissibilità di un'eventuale impugnazione della sentenza sfavorevole del Giudice di Appello dinanzi alla Corte di Cassazione, ove non è possibile entrare nel merito della valutazione probatoria resa dai Giudici di merito, se non in casi marginali di motivazione macroscopicamente contraddittoria o apparente. A tanto aggiungasi che, in ipotesi (come appare verosimile) di pronuncia sfavorevole da parte della Corte d'Appello, si potrebbe incorrere in una superiore condanna alle spese di lite anche alla luce del contegno processuale tenuto, ex art. 96 c.p.c."
- P. Preso atto del parere dell'avvocato officiato della difesa dell'Amministrazione regionale, le parti, senza retrocedere dalle posizioni assunte in giudizio, senza peraltro ammettere o concedere nulla, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, convergevano verso una comune volontà di conciliare la lite in via bonaria.

Tanto premesso, in considerazione dell'alea del giudizio, si propone di autorizzare la definizione bonaria della controversia nei modi e termini come da schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, nonché di autorizzare il Dirigente della Sezione Personale e l'Avvocato difensore dell'Ente regionale alla sottoscrizione del medesimo verbale. Si propone, altresì, di approvare il verbale da sottoscrivere dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro presso cui pende il giudizio, così come da schema allegato alla presente deliberazione.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE dell'Avvocatura regionale

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato officiato della difesa dell'Ente regionale, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di **autorizzare** la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro nell'ambito della controversia R.G. n. 1056/2020 con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare** l'allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Personale e l'Avvocato difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo in sede giudiziale;
4. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di verbale di conciliazione, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. Contenzioso del Personale

Raffaele BERARDI

Il Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale

Pietro LUCCA

Il Dirigente della Sezione Personale

Nicola PALADINO

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

Rossana LANZA

Il sottoscritto Capo Dipartimento attesta che, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione
Ciro Giuseppe IMPERIO

L'Assessore al Personale e Organizzazione
Contenzioso Amministrativo
Giovanni Francesco STEA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di **autorizzare** la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro nell'ambito della controversia R.G. n. 1056/2020 con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare** l'allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Personale e l'Avvocato difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo in sede giudiziale;
4. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di verbale di conciliazione, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
ROCCO PALESE